



Circolare n. 17/2012

Lancenigo, 01 agosto 2012



Legale - Fiscale - Societario

SCADENZA DEI VERSAMENTI AL 20 AGOSTO

Si ricorda che con il DL 2.3.2012 n. 16 (c.d. "decreto sulle semplificazioni fiscali") convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, è stato "messo a regime" il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

Pertanto **tutti i versamenti da effettuare con modello F24 avranno scadenza lunedì 20 agosto 2012.**

BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI (BDNCP)

Il DL n. 5/2012, convertito in l. n. 35/2012, ha introdotto l'art. 6 *bis* nel Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 163/2006). Si prevede che, **dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (ovvero quelli di cui agli artt. da 38 a 48 del Codice dei Contratti pubblici) per la partecipazione alle procedure di gara negli appalti è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l'AVCP.**

La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sarà il punto di raccordo ed unico contenitore delle banche dati delle amministrazioni certificanti. Le pubbliche amministrazioni appaltanti accederanno direttamente ai dati e alle informazioni presso la Banca dati per verificare il possesso dei requisiti.

La BDNCP ha l'obiettivo di ridurre tempi e i costi amministrativi negli appalti pubblici (in media ogni impresa invia 27 volte la stessa documentazione in un anno). In particolare, dovrebbe permettere di ridurre sia i costi e i tempi connessi ai controlli a carico delle amministrazioni; sia i costi sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle procedure di gara, cioè per produrre, elaborare e trasmettere informazioni.

Ogni impresa avrà un proprio fascicolo virtuale alimentato dai dati contenuti nella BDNCP e reperibili presso le banche dati delle altre amministrazioni e attraverso l'inserimento dei dati in possesso dell'operatore economico. In tal modo, l'impresa, anziché produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti gara per gara, assolverà a tale onere mediante un unico invio alla BDNCP e l'aggiornamento delle informazioni on line.

DECRETO MINISTERIALE SUI PAGAMENTI DEI PRODOTTI AGRO ALIMENTARI

E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il **Decreto Interministeriale** recante le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di **cessione di prodotti agricoli e agroalimentari**) del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

AMBITO E REGOLE DI APPLICAZIONE

L'art. 62 del Decreto si applica ai contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale. Tali contratti devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

Le norme si applicano a tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.

Si ricorda che, in forza del decreto, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per **le merci deteriorabili** entro il termine legale di trenta giorni e per tutte **le altre merci** entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

Non costituiscono cessioni ai sensi dell'art. 62 del decreto:

- a. i **conferimenti di prodotti agricoli e alimentari** operati dagli imprenditori **alle cooperative** agricole se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;
- b. i **conferimenti di prodotti agricoli e alimentari** operati dagli imprenditori alle **Organizzazioni di Produttori** se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;
- c. i **conferimenti di prodotti ittici** operati tra imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4.

Le disposizioni dell'articolo 62 vietano qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:

- a) prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
- b) escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
- c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.

Configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso

mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese. L'illiceità di una pratica commerciale non può essere esclusa per il solo fatto che un contraente non possa provare che l'altra parte contraente abusi del proprio potere di mercato o negoziale al fine di ottenere un vantaggio economico non giustificato e ingiustificatamente gravoso, risultando una riscontrata diffusione della pratica uno degli elementi di prova della sussistenza della fattispecie.

TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

I termini di pagamento decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale.

Il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.

Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti

INTERESSI DI MORA

Il pagamento di "interessi" inizia a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. 2. Qualora il fornitore non adempia agli obblighi contrattuali o di legge, è diritto dell'acquirente invocare la sospensione dei termini del pagamento.

Gli interessi si calcolano utilizzando il tasso degli interessi legali di mora, oppure il tasso degli interessi concordato tra imprese, purché detto tasso non risulti iniquo per il creditore, ferme restando le maggiorazioni previste dalla legge.

E' in ogni caso vietato trattenere l'intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione.

AUTORITA' CONTROLLANTE

L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni dell'articolo 62, l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.